Simonetta La Grutta
Commercialista, Gruppo di Studio EUTEKNE

LA PROVA NELLE CESSIONI INTRA-UE DI BENI

La prova nelle cessioni intra-UE di beni

I «quick fixes 2020» hanno profondamente innovato il sistema degli scambi intra-UE di beni.

Le nuove regole hanno ridisegnato:

- ✓ I presupposti per l'applicazione del regime di non imponibilità nello Stato membro di origine
- ✓ La documentazione da conservare al fine di comprovare l'esistenza del presupposto soggettivo
- ✓ La documentazione da conservare al fine di comprovare l'avvenuto trasporto intra-UE dei beni

La prova nelle cessioni intra-UE di beni

Il Libro verde sul futuro dell'IVA
Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente
01.12.2010 COM (2010) 695

La Commissione Ue ha aperto una pubblica consultazione invitando ad un'analisi critica del sistema «transitorio».

Piano d'azione sull'IVA – verso uno spazio unico europeo – il momento delle scelte
07.04.2016 COM (2016) 146 final

La prova nelle cessioni intra-UE di beni

Conclusioni dell’ 8.11.2016 inviate dal Consiglio Ue alla Commissione Ue per migliorare il sistema dell’IVA.

In primo luogo:

- ✓ Il **numero di identificazione IVA del destinatario**
- ✓ Attribuito da uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio
- ✓ Dovrebbe costituire una **condizione sostanziale supplementare** per l'applicazione dell'esenzione in relazione a una cessione intracomunitaria di beni.

La prova nelle cessioni intra-UE di beni

Conclusioni dell’ 8.11.2016 inviate dal Consiglio Ue alla Commissione Ue per migliorare il sistema dell’IVA.

In secondo luogo:

- ✓ La Commissione è stata invitata a proporre
- ✓ **Criteri uniformi** e opportuni miglioramenti legislativi finalizzati
- ✓ A una maggiore certezza del diritto e a un'applicazione armonizzata delle norme IVA in sede di determinazione del trattamento IVA
- ✓ Delle **operazioni a catena**, comprese **le operazioni triangolari**.

La prova nelle cessioni intra-UE di beni

Conclusioni dell’ 8.11.2016 inviate dal Consiglio Ue alla Commissione Ue per migliorare il sistema dell’IVA.

In terzo luogo:

- ✓ La Commissione è stata invitata ad analizzare e proporre
- ✓ Come modificare le norme IVA per consentire
- ✓ Una **semplificazione** del regime di **call-off stock** da applicare in modo più **uniforme** nell'UE.

La prova nelle cessioni intra-UE di beni

Conclusioni dell’ 8.11.2016 inviate dal Consiglio Ue alla Commissione Ue per migliorare il sistema dell’IVA.

In quarto luogo:

- ✓ La Commissione è stata invitata a continuare a esplorare
- ✓ Le possibilità di pervenire a un quadro comune di criteri raccomandati
- ✓ Per le **prove documentali** necessarie per *chiedere* un'esenzione per le **cessioni intracomunitarie**.

La prova nelle cessioni intra-UE di beni

In recepimento dei quattro consigli ricevuti nelle richiamate conclusioni, il **4.10.2017**, la **Commissione** ha **proposto** modifiche alla direttiva 2006/112/CE e al regolamento di esecuzione 282/2011, mediante i seguenti atti:

- ✓ COM(2017) 567 final: proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati;
- ✓ COM(2017) 568 final: proposta di regolamento di Esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie;
- ✓ COM(2017) 569 final: proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri.

La prova nelle cessioni intra-UE di beni

Il **Consiglio** ha **adottato** le modifiche proposte dalla Commissione in data **4.12.2018**, mediante i seguenti atti:

- ✓ La direttiva del Consiglio (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri;
- ✓ Il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2018/1912 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie;
- ✓ Il regolamento del Consiglio (UE) 2018/1909 che modifica il regolamento (UE) 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock.

La Commissione Ue ha pubblicato le **Note esplicative** nel dicembre 2019.

La prova nelle cessioni intra-UE di beni

- ✓ Circolare ASSONIME n. 29 del 19.12.2019
  IVA – La riforma degli scambi intracomunitari – Le «quattro soluzioni rapide» (Quick fixes).

- ✓ Circolare Agenzia entrate n. 12 del 12.5.2020
  Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie. Articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018.

- ✓ Circolare ASSONIME n. 11 del 5.6.2020
  IVA: la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie tra norme comunitarie e prassi nazionale.

Simonetta La Grutta
Commercialista, Gruppo di Studio EUTEKNE

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

La direttiva (UE) 2018/1910 ha modificato e integrato l’art. 138 della DI:

- ✓ il contenuto della **lettera a)** dell'articolo 138, paragrafo 1, della DI **corrisponde** al contenuto dell'articolo 138, paragrafo 1, nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2019;

"1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio; ".

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

La direttiva (UE) 2018/1910 ha modificato e integrato l’art. 138 della DI:

- ✓ la **lettera b) stabilisce una nuova condizione** per l'applicazione dell'esenzione che consiste in due elementi, vale a dire:

- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo **destinatario** della cessione **è identificato ai fini dell'IVA** in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
e
- questo soggetto passivo o ente non soggetto passivo nei confronti del quale viene effettuata la cessione **ha comunicato tale numero di identificazione IVA al cedente**.

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

- ✓ E’ stato introdotto il nuovo **paragrafo 1 bis** nell’art.138 DI.

*"1 bis. **L'esenzione** prevista al paragrafo 1 **non si applica** qualora il **cedente non** abbia rispettato **l'obbligo**, di cui agli articoli 262 e 263, di **presentare un elenco riepilogativo** o l'elenco riepilogativo da lui presentato **non riporti** le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, **a meno che** egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti".*

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

A commento delle modifiche relative alla nuova lettera b), primo punto, le NE indicano che:

- ✓ **Non** deve **necessariamente** essere un numero di identificazione IVA rilasciato dallo Stato membro **verso il quale i beni sono trasportati**.
- ✓ E’ **sufficiente** che si tratti di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro **diverso** da quello in cui **inizia** la spedizione o il trasporto.

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

A commento delle modifiche relative alla nuova lettera b), secondo punto, le NE indicano che:

- ✓ Le **modalità** di comunicazione del numero di identificazione IVA tra le parti contraenti **non sono specificate** nel testo giuridico.
- ✓ Tali modalità di condivisione sono quindi **lasciate** alla **discrezione delle parti** contraenti e non sono soggette ad alcun requisito formale (uso di un documento specifico, ad esempio).
- ✓ Dal fatto che il cedente abbia indicato il numero di identificazione IVA del proprio acquirente nella fattura **si può desumere** che l'acquirente **abbia comunicato** il proprio numero di identificazione IVA al cedente.

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

Dalle Note Esplicative (paragrafo 4.3.1)

Documento E: taxud.c.1(2019) - 7900313 Documento di lavoro n. 976

Esenzione di una cessione intracomunitaria di beni: interazione con la direttiva sul rimborso IVA (sezione 3.3.1.)

Il comitato IVA conferma all'unanimità che la modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA aggiunge una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione di una cessione intracomunitaria di beni. Il comitato IVA concorda all'unanimità sul fatto che tale aggiunta chiarisce che qualora il soggetto che acquista i beni non comunica il proprio numero di identificazione IVA al cedente o qualora il numero di identificazione IVA indicato è stato rilasciato dallo Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, le condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 138 devono essere considerate come non soddisfatte e il cedente non ha altra scelta se non quella di applicare l'IVA.

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

Dalle Note Esplicative (paragrafo 4.3.1)

Documento F: taxud.c.1(2019) - 7900872 Documento di lavoro n. 977

Esenzione di una cessione intracomunitaria di beni: applicazione dell'articolo 138, paragrafo1 bis (sezione 3.3.2.)2

1. Il comitato IVA riconosce all'unanimità che il fatto che l'esenzione di cui all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA non si applichi in caso di inadempienza da parte del cedente, come previsto al paragrafo 1 bis, può di fatto essere stabilito solo una volta trascorso un certo periodo dal momento in cui la cessione è stata effettuata e fatturata. In effetti, il comitato IVA concorda all'unanimità sul fatto che è inevitabile che trascorra un intervallo di tempo tra il momento in cui la cessione è effettuata e fatturata all'acquirente e il momento in cui il cedente deve rispettare l'obbligo previsto dagli articoli 262 e 263 della direttiva IVA di presentare un elenco riepilogativo. (…)

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

2. Il comitato IVA concorda all'unanimità sul fatto che il cedente può quindi esentare la cessione, al momento in cui questa viene effettuata, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, poiché queste sono le uniche condizioni pertinenti al momento della cessione per determinare se l'esenzione si applica o no. (…)

Per quanto riguarda i casi previsti dall'articolo 138, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA, il comitato IVA concorda quasi all'unanimità sul fatto che l'esenzione può essere revocata con effetto retroattivo solo se e quando le autorità fiscali accertano che il cedente non ha rispettato l'obbligo di presentare un elenco riepilogativo previsto dagli articoli 262 e 263 della direttiva IVA o se l'elenco riepilogativo da lui già presentato non contiene le informazioni corrette relative alla cessione in questione, come previsto dall'articolo 264 della direttiva IVA,
a meno che il cedente non possa debitamente giustificare la sua mancanza
con soddisfazione delle autorità competenti.

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

Dalle Note Esplicative (paragrafo 4.3.6)

(…) Quest'ultima parte del paragrafo 1 bis si riferisce a situazioni di non conformità che vengono trattate caso per caso tra il cedente e le autorità competenti dello Stato membro in cui la cessione ha avuto luogo.

Tuttavia, si potrebbe ritenere che nelle situazioni seguenti l'inadempienza di un cedente sia debitamente giustificata (a meno che le autorità fiscali non abbiano motivo di ritenere che la mancanza sia indicativa di un regime di frode) a condizione che, una volta venuto a conoscenza dell'errore che ha dato origine alla mancanza, il cedente corregga tale errore:

- *il cedente non ha incluso per **errore materiale** la cessione intracomunitaria esente nell'elenco riepilogativo relativo al periodo in cui la cessione ha avuto luogo, ma l'ha inclusa in un elenco riepilogativo relativo al periodo successivo;*

SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

Dalle Note Esplicative (paragrafo 4.3.6)

- *il cedente ha incluso la cessione intracomunitaria esente nell'elenco riepilogativo relativo al periodo in cui la cessione ha avuto luogo, ma ha commesso un **errore involontario** per quanto riguarda il valore della cessione in questione;*

- *una **ristrutturazione della società acquirente** ha portato a una nuova denominazione e a un nuovo numero di identificazione IVA, ma la vecchia denominazione e il vecchio numero di identificazione IVA continuano a esistere per un breve periodo transitorio. Nell'elenco riepilogativo **il cedente ha per errore inserito le operazioni con il vecchio numero** di identificazione IVA.*

Simonetta La Grutta
Commercialista, Gruppo di Studio EUTEKNE

LA PROVA DEL TRASPORTO

LA PROVA DEL TRASPORTO

Il Regolamento n. 2018/1912 ha introdotto l'art. 45-bis nel Regolamento 282/2011 per rimediare ad una carenza presente nel corpus normativo unionale dell'IVA.

Tale carenza normativa ha determinato, non solo in Italia:

- ✓ Una situazione di grande incertezza per operatori economici e Amministrazioni finanziarie;
- ✓ L'applicazione di criteri non armonizzati e, dunque, non omogenei;
- ✓ Il verificarsi di disallineamenti i cui effetti si sono rivelati non sempre arginabili o contenibili;
- ✓ La creazione di un ambiente favorevole al proliferare delle frodi;

con aggravio di costi e oneri per tutte le parti coinvolte.

LA PROVA DEL TRASPORTO

SPEDIZIONE O TRASPORTO DEI BENI EFFETTUATO DAL VENDITORE
Art. 45-bis par. 1 lett. a) del regolamento 282/2011

Si presume che i beni siano stati spediti o trasportati:

- ✓ Dal territorio di uno Stato membro,
- ✓ Verso una destinazione ad esso esterna, ma pur sempre nel territorio della UE,

qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti contemporaneamente:

- ✓ Il **venditore certifichi** che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;

LA PROVA DEL TRASPORTO

✓ il venditore sia in possesso alternativamente:

- Di almeno **due elementi di prova non contraddittori**, elencati al par. 3 **lett. a)** rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti sia tra loro che rispetto al venditore e all'acquirente

Oppure

- Di **uno qualsiasi** dei singoli elementi di prova elencati al par. 3 **lett. a)** in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori elencati al par. 3 **lett. b);** entrambi detti documenti devono essere rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti sia tra loro che rispetto al venditore e all'acquirente.

LA PROVA DEL TRASPORTO

Documenti di cui all’art. 45-bis par. 3 lett. a)

Sono documenti di cui alla lettera a) i documenti relativi al trasporto o spedizione quali:

- ✓ Un documento o una lettera CMR firmata;
- ✓ Una polizza di carico;
- ✓ Una fattura di trasporto aereo;
- ✓ Una fattura emessa dallo spedizioniere.

LA PROVA DEL TRASPORTO

Documenti di cui all'art. 45-bis par. 3 lett. b)

Sono documenti di cui alla lettera b) i documenti quali:

- ✓ Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- ✓ Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ✓ Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

LA PROVA DEL TRASPORTO

SPEDIZIONE O TRASPORTO DEI BENI EFFETTUATO DALL'ACQUIRENTE
Art. 45-bis par. 1 lett. b) del regolamento 282/2011

Si presume che i beni siano stati spediti o trasportati:

- ✓ Dal territorio di uno Stato membro,
- ✓ Verso una destinazione ad esso esterna, ma pur sempre nel territorio della Ue,

qualora il venditore sia in possesso della seguente documentazione:

- ✓ una dichiarazione resa per iscritto dall'acquirente la quale:
  - certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto;
  - identifica lo Stato membro di destinazione dei beni;

LA PROVA DEL TRASPORTO

✓ Una dichiarazione resa per iscritto dall'acquirente la quale contiene:

- Il nome e indirizzo dell'acquirente;
- La quantità e la natura dei beni;
- La data e il luogo di arrivo dei beni;
- In caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di telaio (o numero identificativo similare);
- L'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
- è fornita entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata;

LA PROVA DEL TRASPORTO

✓ il venditore sia in possesso alternativamente:

- Di almeno **due elementi di prova non contraddittori**, elencati al par. 3 **lett. a)** rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti sia tra loro che rispetto al venditore e all'acquirente
oppure
- Di **uno qualsiasi** dei singoli elementi di prova elencati al par. 3 **lett. a)** in combinazione con **un qualsiasi** dei singoli elementi di prova non contraddittori elencati al par. 3 **lett. b)**; entrambi detti documenti devono essere rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti sia tra loro che rispetto al venditore e all'acquirente.

LA PROVA DEL TRASPORTO

DEFINIZIONE DI PARTE «INDIPENDENTE»

Le NE, recependo gli orientamenti elaborati nel corso della 113a riunione del Comitato IVA del 3.6.2019, chiariscono che le due parti non sono considerate “indipendenti” se hanno la stessa personalità giuridica.

Sono validi i criteri di cui all’art. 80 DI: le parti per le quali “sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici” non possono essere considerate indipendenti l’una dall’altra.

LA PROVA DEL TRASPORTO

DEFINIZIONE DI PARTE «INDIPENDENTE»

All’art. 80 DI corrisponde l’art. 13 co. 3 del DPR 633/72, il quale, derogando alle regole ordinarie di determinazione della base imponibile, dispone l’applicazione del valore normale in determinate operazioni poste in essere nei confronti di un soggetto con specifiche caratteristiche da parte di società che direttamente o indirettamente:

- ✓ Controllano tale soggetto;
- ✓ Sono controllate da tale soggetto o
- ✓ Sono controllate dalla stessa società che controlla tale soggetto.

LA PROVA DEL TRASPORTO

DEFINIZIONE DI PARTE «INDIPENDENTE»

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, in applicazione delle indicazioni del Comitato IVA, non sono parti "indipendenti":

- ✓ La casa madre e la sua stabile organizzazione, in quanto fanno parte dello stesso soggetto giuridico;
- ✓ L'amministratore delegato e la società amministrata, poiché sussiste un vincolo gestionale, se non anche proprietario o finanziario;
- ✓ Le società legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

LA PROVA DEL TRASPORTO

TRASPORTO CON MEZZI PROPRI DEL VENDITORE O DELL'ACQUIRENTE

Le previsioni di cui all'art. 45-bis si applicano alle sole cessioni intra-UE in esecuzione delle quali la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato dal venditore o dall'acquirente **con l'intervento di terze parti**.

La presunzione relativa non è applicabile qualora il venditore o l'acquirente effettui il trasporto con mezzi propri.

Ratio: non è possibile ottenere mezzi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti tra loro e indipendenti rispetto al venditore e all'acquirente.

LA PROVA DEL TRASPORTO

FORMATO DEI DOCUMENTI DA UTILIZZARE COME MEZZI DI PROVA

L'art. 45-*bis* non contiene indicazioni circa il formato, cartaceo e/o elettronico, dei documenti che costituiscono mezzi di prova della movimentazione dei beni.

Il vuoto normativo deve essere inteso come espressione della volontà del legislatore unionale di non porre vincoli e di ammettere che i documenti che costituiscono mezzi di prova abbiano il formato che le parti, caso per caso, trovano più congeniale.

Ratio: i principi ispiratori della riforma dell'IVA in corso, volta, tra l'altro alla semplificazione del sistema dell'IVA, anche mediante il ricorso, ove possibile, al c.d. "fisco telematico".

LA PROVA DEL TRASPORTO

Elementi della «dichiarazione scritta» da parte dell’acquirente:

- ✓ Contenuto: esaustivo e non esemplificativo;
- ✓ Formato: quello più confacente alla necessità delle parti;
- ✓ Termine: ordinatorio e non perentorio;
- ✓ Termine: la dichiarazione riepilogativa.

LA PROVA DEL TRASPORTO

LA PRESUNZIONE RELATIVA

Se sono **rispettate le condizioni** stabilite dal medesimo art. 45-*bis*, il **requisito** della movimentazione dei beni dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro si considera **soddisfatto**.

E' una presunzione relativa: un'autorità fiscale può refutarla (art. 45-bis par 2).

LA PROVA DEL TRASPORTO

LA PRESUNZIONE RELATIVA

Per l'applicazione del regime di non imponibilità:

- ✓ **Non è condizione necessaria:** il requisito della movimentazione dei beni non sia soddisfatto mediante mezzi di prova diversi da quelli previsti dall'art. 45-bis.
- ✓ **Non è condizione sufficiente:** devono essere soddisfatti anche gli altri requisiti.

LA PROVA DEL TRASPORTO

LA PRESUNZIONE UNIONALE NON E' ESCLUSIVA

Posizione della Commissione UE
Nelle Note Esplicative si ribadisce il principio in base al quale gli Stati membri sono obbligati ad applicare le disposizioni di cui all'art. 45-bis in commento. Tuttavia, è data facoltà di:

- ✓ Stabilire negli ordinamenti nazionali *"altre presunzioni relative alla prova del trasporto più flessibili rispetto alla presunzione di cui all'articolo 45-bis del RE";*
- ✓ Continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti in materia di IVA *"che stabiliscono condizioni relative alla prova del trasporto più flessibili di quelle previste dall'articolo 45-bis del RE".*

LA PROVA DEL TRASPORTO

LA PRESUNZIONE UNIONALE NON E' ESCLUSIVA

Posizione dell'Agenzia delle entrate
L'Agenzia delle entrate, nell'ultima parte della circ. 12/2020, richiama i principi esposti nelle note esplicative, riportando che l'art. 45-*bis* non preclude che gli Stati membri possano applicare norme o prassi nazionali ulteriori nella materia di cui trattasi "*eventualmente più flessibili*" rispetto alla norma unionale.

L'Agenzia ritiene che, *"allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni*".

Anche la prova prodotta in conformità alle prescrizioni dell'ordinamento interno è contestabile dagli organi preposti al controllo.

LA PROVA DEL TRASPORTO

LA PRESUNZIONE UNIONALE NON E' ESCLUSIVA

✓ Contributi della Corte di giustizia Ue:
- Corte di giustizia Ue 27.9.2007 causa C-409/04 (Teleos e altri)
- Corte di giustizia Ue 27.9.2007 causa C-146/05 (Albert Collée)
- Corte di giustizia Ue 27.9.2007 causa C-184/05 (Twoh)
- Corte di giustizia Ue 6.9.2012 causa C-273/11 (Mecsek-Gabona)

✓ Contributi della prassi:
- Ris. Agenzia delle entrate 28.11.2007 n. 345
- Ris. Agenzia delle entrate 15.12.2008 n. 477
- Ris. Agenzia delle entrate 25.3.2013 n. 19
- Ris. Agenzia delle entrate 24.7.2014 n. 71
- Risposta Agenzia delle entrate 8.4.2019 n. 100
- Risposta Agenzia delle entrate 23.4.2020 n. 117

LA PROVA DEL TRASPORTO

ASPETTI OPERATIVI

Nuove procedure aziendali

Cessioni intra-Ue:

- ✓ Conservazione della comunicazione da parte dell'acquirente Ue circa il numero di partita IVA mediante il quale opera
- ✓ Conservazione della prova del trasporto dei beni in altro Stato membro
- ✓ Maggiore attenzione agli elenchi Intrastat.

Acquisti intra-Ue:

- ✓ Rilascio al venditore della comunicazione relativa al numero di partita IVA mediante il quale si opera;
- ✓ Riilascio al venditore la dichiarazione prevista dall'art. 45-bis del RE comprovante la ricezione dei beni.